



## Ministero della Cultura

### SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

#### LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

**Visto** il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante: “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”;

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, recante: “Codice dei Beni Culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” di seguito: “codice dei Beni Culturali”;

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il: “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance,

**Visto** il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21 recante: “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

**Visto** il D.L.1 marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” a norma del quale, ai sensi dell’ art. 6 comma 1 Il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”è ridenominato “Ministero della Cultura”;

**Visto** l’art. 42 della Costituzione;

**Visto** in particolare gli artt. 10 e 12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.;

**Visto** in particolare l’art. 47 comma 2 lett. a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n.169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell’ interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell’art.12 del Codice;

**Visto** il Decreto del Segretario Regionale n. 88 del 19 novembre 2020 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

**Visto** il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11 gennaio 2021 di costituzione della nuova Commissione Regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

**Visto** il decreto di nomina del Segretario Regionale per le Marche Dott. Carlo Russo del D.S.G. 24 marzo 2021 rep. n. 216 registrato dalla Corte dei Conti al n. 1029 in data 12 aprile 2021;

**Vista** la nota del Comune di Cerreto d’Esi del 11.03.2021 prot. n. 2154 con la quale è stata richiesta la verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art.12 del citato D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. per il bene denominato “**Residenza Protetta Giovanni Paolo II**”situata a Cerreto d’Esi, Via San Lorenzo, 26 (AN) ” di seguito descritto, acquisito al nostro protocollo d’Ufficio il 11/03/2021 (prot. n. 948);

**Visto** il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Marche, con nota prot. 328 del 14/01/2022 dal quale si rileva che: “L’edificio è stato completamente sventrato negli interni per cui all’interno non presenta più elementi architettonico-strutturali o decorativi di pregio. Pertanto non conserva elementi tali da giustificare la sottoposizione a tutela. Si consiglia tuttavia, di inserire l’invito a voler conservare i prospetti esterni in quanto di un certo pregio e immagine consolidata nel contesto, evitando quindi interventi di demolizione”, proponendo comunque l’adozione del **provvedimento di verifica negativa** di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 comma 2 e 4 del Codice;

**DELIBERA n. 83 del 07.09.2022**



## Ministero della Cultura

### SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

#### LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

**Visto** il medesimo parere di cui sopra dal quale si rileva che: “Dagli atti d’Ufficio il fabbricato in questione non riveste attualmente interesse archeologico. Tuttavia è posto all’interno del borgo storico di Cerreto d’Esi nelle immediate vicinanze della cinta muraria. Si chiede che qualsiasi intervento che preveda movimentazioni di terra al di sotto degli attuali piani di calpestio, sia interni che esterni, venga preventivamente sottoposto alla competente Soprintendenza per la necessaria valutazione.

**Visto** i verbali del 19.01.2022 e del 07.06.2022 i quali richiedevano integrazioni e approfondimenti;

**Visto** il verbale della Commissione del giorno 07/09/2022, dal quale risulta che è stata approvata a maggioranza la proposta di verifica negativa di interesse culturale dell’immobile “Residenza Protetta Giovanni Paolo II” situata a Cerreto d’Esi (AN) formulata dalla Soprintendenza competente, contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

#### **Ritenuto che il bene:**

Denominazione	Residenza Protetta “Giovanni Paolo II”
Comune	Cerreto d’Esi
Via	San Lorenzo, 26
Provincia	AN
Distinto al C.F.	Foglio 10 particella 323 subb.3-4
Proprietario	Comune di Cerreto d’Esi (AN)

**non presenta interesse culturale** ai sensi dell’articolo 10 comma 1 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

#### **DELIBERA**

**Art. 1** il bene denominato “**Residenza Protetta Giovanni Paolo II**” come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, **non riveste interesse culturale** ai sensi dell’articolo 1 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

**Art. 2** il bene, ai sensi dell’art. 12 comma 4, è escluso dall’applicazione delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, nell’eventualità di scoperte archeologiche fortuite.

**Art. 3** Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i..

E’ inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale, entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, a norma del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

IL SEGRETARIO REGIONALE

**Dott. Carlo Russo**

DELIBERA n. 83 del 07.09.2022